

IL SINDACO

Rilevato che, come risulta da ripetute denunce di cittadini in varie parti della città e soprattutto nelle zone periferiche si è costatata la combustione di pneumatici fuori uso, talvolta abbandonati nei pressi di officine ed esercizi di gommisti o portati in aree isolate per disfarsene in violazione delle norme previste a salvaguardia della salubrità dell'ambiente e a tutela della salute pubblica e della sicurezza;

considerato che spesso l'incendio di questo materiale è utilizzato come base per la combustione di altri rifiuti pericolosi, con la produzione di fumi intossicanti e comunque patogenetici;

considerato che gli esercenti l'attività di gommisti sono obbligati, ai sensi del d.lgs 22/1997, a tenere un registro di carico e scarico rifiuti, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di commercio e ad annotare, con cadenza almeno settimanale, la quantità e qualità dei rifiuti; tale registro deve contenere anche l'indicazione dell'origine, della quantità, delle caratteristiche e della destinazione specifica dei rifiuti, la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato nonché il metodo di trattamento impiegato; rilevato altresì che tali esercenti hanno l'obbligo di stipulare un contratto con le aziende specializzate per il trasporto e lo smaltimento dei pneumatici, ai sensi della normativa vigente;

Visti i D.Lgs.22/1997, 152/2006

Visto il T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n.773;.

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visti gli artt.50 comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art.6 comma 1 del decreto legge n.92 del 23 maggio 2008, che assegna al Sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di emanare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica;

DISPONE


1. E' vietato ai titolari di esercizi ed officine di riparazione, sostituzione e vendita di pneumatici di abbandonare gli stessi all'esterno dei locali dopo l'orario di chiusura;
2. è vietato abbandonare e incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e ogni altro tipo di rifiuto pericoloso in qualunque località del territorio del Comune;
3. le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, qualora non integrino fattispecie di reato, sono punite con la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00;
4. se all'esercente è contestata la violazione di cui al punto 1. l'attività commerciale può essere sospesa da tre a cinque giorni con provvedimento del Dirigente il Servizio competente;
5. la presente ordinanza, per motivi contingibili e urgenti, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio del comune di Napoli; essa è comunicata al Prefetto di Napoli e resa nota a mezzo della stampa locale nonché mediante avviso sul sito internet ufficiale del comune di Napoli, è inoltre trasmessa per l'esecuzione, al Comandante della Polizia municipale nonché al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri e al Comandante provinciale della Guardia di finanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalle norme vigenti e decorrenti dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio.

Napoli

Il Sindaco



La presente Ordinanza Sindacale conforme
all'originale è composta di n° 3 pagine.
Napoli, ~~20 LUG 2009~~ IL DIRIGENTE

